



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

Via San Nicola n° 1 – 0923/911027 - 0923/913651 – ucpantelleria@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it/pantelleria

ORDINANZA N° 03/2020

REGOLAMENTAZIONE APPRODI
CALA GADIR – CALA TRAMONTANA – CALA LEVANTE - MARTINGANA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria:

- VISTO** Il Decreto Presidenziale Regionale 01 Giugno 2004, classificazione dei porti di Categoria II classe III, ricadenti nell'ambito del Territorio della Regione Sicilia;
- TENUTO CONTO:** che il sopra citato Decreto classifica Cala Gadir un attracco/ridosso la cui destinazione funzionale è quella di *“piccolo approdo banchinato utilizzabile da piccole imbarcazioni”*;
- VISTA** la propria ordinanza nr.06/2019 del 24/06/2019 relativa alle “Norme di sicurezza balneare nel Circondario marittimo di Pantelleria”;
- VISTA** la propria ordinanza nr.03/2017 del 05/05/2017 afferente la “Regolamentazione approdo di Cala Gadir”;
- VISTA** la nota prot. n°57375 in data 31/07/2007, attraverso la quale il Servizio 2 (V.A.S. – V.I.A.) dell'A.R.T.A. della Regione Sicilia notifica al Comune di Pantelleria il Decreto Regionale nr.649 del 26/07/2007 con il quale è stato rilasciato il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul “progetto definitivo di recupero ambientale delle aree di balneazione e delle aree di sosta delle baie di Gadir, etc...”;
- VISTO** lo stralcio planimetrico Tav. 3° - “Progetto Gadir” scala 1:200 e 1:500 e la Tav.8 “relazione descrittiva” del progetto definitivo per il recupero ambientale delle aree di balneazione e delle aree di sosta della baia di Gadir, etc...;
- VISTA** la nota prot. n°49852 del 23/06/2008 dell'Assessorato Territorio Ambiente;
- VISTO** il verbale della Conferenza di Servizio del 18/12/2007, in cui è stato espresso parere favorevole al “progetto definitivo di recupero ambientale delle aree di balneazione e delle aree di sosta delle baie di Gadir, cala Tramontana, Levante”;
- VISTO** il verbale di consegna di area demaniale marittima al Comune di Pantelleria n°85129/2008 del 12/11/2008;
- CONSIDERATO** il forte afflusso ed interesse turistico che caratterizza la località di Gadir, soprattutto durante la stagione balneare, per la presenza in loco di molteplici vasche di acqua termale naturale;
- CONSIDERATO** che le Cale di Gadir, Tramontana, Levante e di Martingana, durante la stagione estiva, sono fortemente interessate dallo svolgimento di attività turistico-balneari;
- RITENUTO** necessario regolare l'uso degli scali di alaggio, delle banchine presenti destinate all'ormeggio di piccole unità e dei relativi specchi acquei in ragione degli interessi sociali;
- VALUTATO** il modesto numero di unità adibite alla piccola pesca, regolarmente iscritte alle matricole di questo Circondario Marittimo, che operano durante l'intero anno solare nella zona est dell'Isola;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza marittima, della balneazione, nonché degli utenti in genere;
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Parte DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

Articolo 1 (Disposizioni a carattere generale)

1.1 Disciplina degli approdi/ormeggi:

- a) Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, comprese quelle in materia di pesca subacquea ed in materia di percorsi archeologici subacquei, negli approdi di Gadir, Cala Tramontana, Cala Levante e Martingana, in generale è consentito l'ormeggio di unità nautiche/pesca all'interno dei siti all'uopo allestiti come "Campi boe", con le modalità previste dai rispettivi regolamenti di utilizzo, lungo le predisposte banchine secondo i dettami della presente ordinanza e nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione.
- b) L'accesso e l'ancoraggio in tutte le cale e nei ridossi naturali sono comunque consentiti a tutte le unità al verificarsi di comprovate situazioni di stato di necessità o forza maggiore, quali evidenti avverse condizioni meteo marine che non consentano di raggiungere in sicurezza un porto od approdo sicuro, tenuto anche conto delle caratteristiche dell'unità. Al verificarsi di tali situazioni, il comandante dell'unità:
 - deve darne immediata, motivata e tempestiva informazione all'Autorità Marittima ovvero nel più breve tempo possibile e con ogni mezzo disponibile;
 - deve adottare tutte le precauzioni per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l'ambiente;
 - la navigazione e la sosta devono essere limitati al tempo strettamente necessario.
- c) Coloro i quali ormeggeranno la propria unità all'interno delle aree di approdo, saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture/arredi portuali.

1.2 Utilizzo scali di alaggio:

- a) L'uso degli scali è consentito per l'alaggio/varo di qualsiasi categoria di imbarcazioni, natanti e moto d'acqua.
- b) Gli scali di alaggio pubblici, meglio evidenziati negli stralci planimetrici allegati alla presente ed i prospicienti specchi acquei, devono essere lasciati sgomberi al fine di consentire il libero svolgimento delle operazioni di alaggio e varo delle unità anche a mezzo di carrello.
- c) Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l'area solo per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l'autoveicolo trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta.
- d) E' fatto divieto assoluto occupare tale spazio, per eseguire operazioni di lavori di manutenzione alle unità.
- e) Durante la stagione balneare (dal 15 giugno al 15 settembre) è consentito l'uso degli scali di alaggio solo entro le ore 09.00 e dopo le ore 19.00 del giorno.
- f) In caso di condizioni meteo sfavorevoli, ovvero per motivi di sicurezza, è sempre consentito alle unità da pesca locali di utilizzare gli scali di alaggio/varo per ridosso.

1.3 Corridoi di lancio (cartografia particolare allegata):

- a) Le unità a motore, ivi compresi le moto d'acqua, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita, comunque non superiore a tre nodi, e dare eventualmente la precedenza a unità di soccorso nonché quelle non dotate di

motore. E' consentito aumentare gradatamente la velocità solo all'uscita dal corridoio.

- b) Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono navigare nei corridoi di lancio alla minima velocità consentita ed anche se hanno diritto di precedenza, devono prestare particolare attenzione all'incrocio con altre unità. Nel caso in cui, per le condizioni meteo marine o per l'affollamento del corridoio di lancio, la navigazione a vela possa risultare pericolosa, devono prendere tutte le opportune precauzioni e, qualora possibile, procedere a remi.
- c) L'attraversamento deve essere limitato al tempo strettamente necessario.
- d) E' fatto divieto assoluto di ancorare/sostare con qualsiasi unità all'interno dei corridoi, al di fuori dei campi boe presenti.
- e) Deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell'ingresso o all'interno del corridoio/canale.

Parte DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 2 (Approdo di Gadir)

L'approdo banchinato di Gadir e il relativo specchio acqueo interno, dotato di infrastrutture quali scalo di alaggio ed arredi per l'ormeggio di piccole unità, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati negli stralci cartografici Allegato 1 ed Allegato 2 che fanno parte integrante della presente ordinanza.

2.1 Periodo compreso dal 02 Settembre al 31 Giugno di ogni anno:

- a) Nel tratto di banchina individuato dai punti "A--B" nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l'ormeggio alle unità con lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt., con priorità alle unità locali destinate alla piccola pesca, iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, a condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità.
- b) Durante tale periodo, lo specchio acqueo all'interno del piccolo attracco "A--B" di cui al precedente punto a), è interdetto alla balneazione, alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.
- c) Al di fuori della stagione estiva-balneare, l'intera area indicata con la lettera "L" negli stralci cartografici allegati, potrà essere utilizzata per il transito delle unità con divieto assoluto di balneazione.

2.2 Periodo compreso dal 01 Luglio al 01 Settembre di ogni anno:

- a) Nel tratto di banchina contraddistinta con la lettera "P" (lunga circa 20 mt) nello stralcio cartografico Allegato 1, è consentito l'ormeggio alle unità di lunghezza fuori tutto non superiore a 5,50 mt con priorità alle piccole unità locali da pesca iscritte nelle matricole del Circondario Marittimo di Pantelleria, a condizione che le stesse siano regolarmente armate ed in possesso di certificazione/documentazione di bordo in corso di validità.
- b) Nel tratto di banchina individuato dalla lettera "T" nello stralcio cartografico Allegato 1 (della lunghezza di circa 10 mt.), è consentito l'ormeggio alle sole unità da diporto in transito per una durata temporale massima di 2 ore, previa nulla osta di questa Autorità marittima.
- c) Le predette unità dovranno ormeggiarsi esclusivamente di punta.
- d) Lo specchio acqueo indicato con la lettera "L" nello stralcio cartografico Allegato 1 e 2 (che si estende per una distanza di circa 10 metri antistante il "solarium") opportunamente segnalato e delimitato con l'installazione di piccole boe da parte del Comune o di chi gestisce l'area in affidamento/concessione, nonché l'interno del piccolo approdo individuato nello stralcio cartografico con la lettera "A--B", costituiscono zona riservata alla balneazione, interdetta alla navigazione, al transito ed ancoraggio di unità,

nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.

- e) In caso di avverse condizioni meteo-marine, in deroga a quanto stabilito dal precedente punto d), è sempre consentito alle unità da pesca locali, di utilizzare gli approdi/banchine per ridosso, previa comunicazione a questa Autorità marittima.
- f) Nell'area di mare interna all'insenatura di Cala Gadir, è presente un Campo Boe dove dovranno essere ormeggiate tutte le unità autorizzate secondo regolamento di chi le gestisce, come da stralcio cartografico Allegato 2.
- g) L'area di mare a Sud, adiacente l'Area di interesse archeologico e delimitata dal corridoio/canale asservito allo scalo di alaggio/varo meglio individuato con la lettera "S" nello stralcio cartografico Allegato 2, è destinata alla balneazione ed ingresso subacquei.
- h) In forza del precedente punto, fatte salve le prescrizioni a carattere generale sull'uso dei corridoi di lancio contenute dalle norme di sicurezza balneare, il transito all'interno del canale che si sviluppa in corrispondenza dello scalo di alaggio "S" è consentito con motore spento e l'utilizzo di remi/pagaie.

Articolo 3 (Approdo Cala Tramontana)

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'approdo di Cala Tramontana e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 3 che fa parte integrante della presente ordinanza.

3.1 Approdi/Ormeggi

È consentito ormeggiare, unità di piccole dimensioni, esclusivamente all'interno del Campo boe all'uopo predisposto evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 3, secondo il regolamento di gestione ivi in vigore.

3.2 Aree riservate alla balneazione

Ai lati di Cala Tramontana sono individuate due distinte aree riservate alla balneazione (Aree bagnanti evidenziate nello stralcio cartografico Allegato 3 di colore blu), opportunamente segnalate e delimitate con l'installazione di piccole boe da parte del Comune o di chi gestisce l'area in affidamento/concessione, e pertanto, sono interdette alla navigazione, al transito, ancoraggio e sosta di qualsiasi tipologia di unità, nonché alle attività di pesca, sia professionale che ricreativa, effettuata con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea.

3.3 Scalo di alaggio – canale di accesso

Lo scalo di alaggio presente ed il canale di accesso corrispondente, che si sviluppa nello specchio acqueo centrale, sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 4 (Approdo Cala Levante)

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, l'approdo di Cala Levante e il relativo specchio acqueo interno, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati ed illustrati nello stralcio cartografico Allegato 4 che fa parte integrante della presente ordinanza.

4.1 Approdi/ormeggi

È consentito ormeggiare unità di piccole dimensioni esclusivamente all'interno del Campo boe all'uopo predisposto evidenziato nello stralcio cartografico Allegato 4 secondo il regolamento di gestione ivi in vigore.

4.2 Aree riservate alla balneazione

Durante la stagione estiva è consentita la balneazione nelle due distinte aree ed essa riservata, meglio indicate nello stralcio cartografico Allegato 4 (aree evidenziate in blu), opportunamente delimitate e segnalate a mezzo di boe predisposte dal Comune o dal concessionario/gestore, all'interno delle quali è fatto divieto assoluto di transitare, ormeggiare, ancorare, sostare con qualsiasi tipologia di unità nonché effettuare attività di pesca sia professionale che ricreativa, praticata con qualsiasi strumento od attrezzatura, ivi compresa la pesca subacquea.

4.3 Zona interdetta

- a) Il tratto di area sottostante il costone roccioso lato Nord, evidenziato in rosso nello stralcio cartografico Allegato 4, è interdetto alla pubblica fruizione per "pericolo caduta massi e movimenti franosi" con divieto assoluto di accesso veicolare e pedonale come da segnaletica a monito presente in zona.
- b) Il prospiciente specchio acqueo, ampio 50 metri dalla linea di costa, zona evidenziata in rosso nello stralcio cartografico Allegato 4, è interdetto alla balneazione, alla navigazione, all'ormeggio, ancoraggio, sosta di unità nonché alla pesca sia professionale che ricreativa ivi compresa la pesca subacquea.

4.4 Scalo di alaggio

Lo scalo di alaggio presente ed il relativo canale di accesso sono praticabili secondo le disposizioni a carattere generale richiamate dagli articoli 1.2 e 1.3 della presente ordinanza e nel pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 5 (Approdo Martingana)

Fermi restando i divieti e le prescrizioni generali previste da altre disposizioni di legge o regolamentari, la zona dell'approdo di Martingana e il relativo specchio acqueo in genere frequentato da bagnanti, viene regolamentato secondo i dettami di seguito delineati (rappresentazione grafica in ALLEGATO 5).

5.1 Qualora i limiti della zona riservata alla balneazione non siano segnalati, le unità diverse dai natanti da spiaggia non a motore che possono sempre circolare (canoe, pattini, SUP e simili), possono attraversare la zona riservata alla balneazione qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) utilizzando gli appositi corridoi di lancio (se presenti);
- b) a mezzo dei remi, ove non esistano corridoi;
- c) prima delle ore 0900 e dopo le ore 1900.

5.2 Nei casi di cui al comma 1, le unità di lunghezza fuori tutto non superiore a metri 6 (sei), che per le proprie caratteristiche strutturali non possano procedere a remi, possono eccezionalmente usare il proprio normale mezzo di propulsione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) non siano presenti bagnanti nella zona di avvicinamento, tenuto conto del tipo di unità, del mezzo di propulsione utilizzato e della situazione contingente;
- b) l'attraversamento e l'eventuale temporaneo ancoraggio avvengano per il solo tempo strettamente necessario all'imbarco o sbarco di persone o cose, nella sola area indicata nella cartina allegata "MARTINGANA";
- c) l'eventuale ancoraggio temporaneo non avvenga su fondali inferiori a metri 5 o comunque caratterizzati da praterie di posidonia;

- d) l'attraversamento avvenga a lentissimo moto e con rotta quanto più possibile perpendicolare alla linea di costa, arrestando immediatamente la navigazione qualora si riscontrino potenziali situazioni di rischio o di allarme per i bagnanti;
- e) non vi sia emissione di fumi o rumori molesti;
- f) il conduttore dell'unità adotti ogni altra possibile precauzione per evitare situazioni di rischio per eventuali bagnanti o per l'ambiente.

Parte DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Articolo 6 (Divieti particolari)

- 6.1 Posizionare reti o collocare attrezzi/sistemi da pesca professionale ed effettuare la pesca ricreativa con qualsiasi mezzo od attrezzo, ivi compresa quella subacquea all'interno delle zone di mare interdette, destinate ai canali/corridoi di lancio e riservate alla balneazione.
- 6.2 Svolgere qualsiasi tipo di attività balneare al di fuori delle aree ad esse riservate.
- 6.3 Interdire/ostacolare l'uso pubblico degli scali di alaggio mediante l'ormeggio/sosta di unità sullo scalo e nella zona di mare prospiciente, e/o la sosta di veicoli in prossimità dello scalo stesso, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle attinenti operazioni.
- 6.4 L'ormeggio arbitrario di unità navali, ovvero al di fuori delle zone ad esse destinate.
- 6.5 Compiere qualsiasi evoluzione non connessa con l'esecuzione della manovra di ormeggio/disormeggio che sia nocuo alla sicurezza della navigazione.
- 6.6 Svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d'intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e di ingresso/uscita dal canale d'accesso agli scali di alaggio, salva espressa deroga concessa dall'Autorità Marittima, per circostanze particolari.
- 6.7 Effettuare a bordo delle unità ormeggiate e/o tirate a secco, lavori di carenaggio, pitturazione e pulizia/lavaggio mediante l'impiego di detersivi non biologici o mediante l'uso di agenti chimici.
- 6.8 Collocare abusivamente ormeggi fissi anche a mezzo di ganci o anelli a terra e/o corpi morti, gavitelli e boe, che saranno rimossi coattivamente con spese a carico dei contravventori.
- 6.9 Compiere qualsivoglia attività o azione/omissione in contrasto con le norme dettate dalla presente ordinanza in materia di sicurezza della navigazione.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

- 7.1 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui esecuzione è affidata al personale militare dipendente nonché a tutti gli Organi di Polizia e di Sicurezza.
- 7.2 Resta sempre fatta salva, in caso di sopravvenute esigenze/condizioni, la facoltà del Capo del Circondario Marittimo di impartire, anche verbalmente, ulteriori o diverse disposizioni di merito.
- 7.3 L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi o del mancato rispetto della presente ordinanza ovvero di ogni altra norma e/o regolamento.
- 7.4 Le unità navali ed i veicoli la cui sosta è effettuata in violazione della presente ordinanza, saranno rimossi immediatamente da idonea ditta con spese a carico del contravventore.
- 7.5 I trasgressori saranno ritenuti, altresì, responsabili dei danni che saranno cagionati a persone o cose per effetto dell'illecito comportamento.

Articolo 8 (Sanzioni)

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero a norma del Codice sulla Nautica da diporto, nonché incorreranno nelle sanzioni principali ed accessorie previste dal Decreto legislativo n. 04/2012, salvo che il fatto non costituisca differente illecito sanzionato da norme speciali o più grave reato derivante dall'illecito comportamento.

Articolo 9 (Pubblicità)

- 9.1 Il presente provvedimento, che entra in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione, abroga e sostituisce l'Ordinanza n°03/2017 del 05.05.2017 e n°07/2005 del 03.01.2005.
- 9.2 La diffusione sarà assicurata mediante affissione all'albo e pubblicazione sulla pagina del sito web istituzionale dell'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO di Pantelleria al link ORDINANZE:
<http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>.

Pantelleria, 03 GIUGNO 2020


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Donato SIRIGNANO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 1 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente ordinanza

Approdo di GADIR






MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 2 - Stralcio cartografico parte integrante della presente ordinanza

Approdo di GADIR
DAL 01 LUGLIO AL 01 SETTEMBRE






MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 3 - Stralcio cartografico parte integrante della presente ordinanza

CALA TRAMONTANA
durante stagione balneare






MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 4 - Stralcio cartografico parte integrante della presente ordinanza

CALA LEVANTE
durante stagione balneare





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo - Pantelleria
SEZIONE TECNICA

ALLEGATO 5 - Stralcio cartografico parte integrante alla presente ordinanza

MARTINGANA
durante stagione balneare

